

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA FEDERICO

Seduta del 07/04/2020

FATTO

In data 29.10.2018, la ricorrente stipulava contratto di mutuo con delegazione di centoventi quote dello stipendio e, sulla base di conteggio estintivo del 18.03.2019, provvedeva all'estinzione anticipata. Con reclamo a mezzo pec del 13.07.2019, richiedeva il rimborso delle quote non maturate delle spese delle commissioni. A seguito del mancato accoglimento del reclamo, adiva questo Arbitro per la restituzione delle quote non maturate delle spese di istruttoria, della commissione intermediario secondo il criterio del *pro rata temporis* per complessivi euro 3.164,75 e, in subordine, secondo equità, oltre interessi legali.

L'intermediario si costituiva ritualmente e deduceva la congruità dei rimborsi già effettuati in sede di conteggio estintivo; l'esclusione della rimborsabilità della commissione di intermediazione versate al mediatore nonché delle spese di istruttoria di carattere up front, concludendo per il rigetto del ricorso.

In data 25.03.2020, l'intermediario integrava le controdeduzioni con l'allegazione della documentazione (contabile bonifico per la corresponsione del compenso al mediatore, fattura emessa dal mediatore) al fine dell'esclusione della ripetibilità in conformità delle statuizioni del Collegio di Roma (decisioni n. 2052 e 2055/2020).



DIRITTO

Il ricorrente ha chiesto, ex art. 125 - *sexies* Tub, l'accertamento del diritto alla riduzione del costo totale del credito corrispondente all'importo complessivo delle quote delle commissioni non maturate a causa dell'estinzione anticipata.

L'art. 125 - *sexies* Tub ha attuato l'art. 16 direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori. Il principio di equa riduzione del costo del finanziamento è stato inteso, secondo il consolidato orientamento dell'ABF (Collegio Coordinamento dec. nn. 6167/2014, 10035/2016, 5031/2017), quale obbligo di restituzione, secondo il criterio proporzionale del *pro rata temporis*, della quota delle commissioni e dei costi soggetti a maturazione nel tempo al fine di evitare, a causa dell'estinzione anticipata del prestito, un'ingiustificata attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore, con esclusione delle voci di costo relative alle attività preliminari alla concessione del prestito. Tuttavia, la Corte di Giustizia, con la decisione 11 settembre 2019 emessa nella causa C-383/18, ha statuito che l'art. 16 della direttiva deve essere interpretato nel senso che «*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*». Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della riferita sentenza, ha statuito che l'art.125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front* (decisione n. 26525/2019).

In caso di estinzione anticipata del finanziamento, il contratto espressamente esclude (art. 10.4) la rimborsabilità di quote delle spese di istruttoria (euro 625,00), degli oneri erariali (euro 73,39) e delle commissioni di intermediazione (euro 2.520,00) perché «*interamente maturati all'atto del perfezionamento del contratto*». Fermo restando la legittimità dell'esclusione degli oneri erariali, tale clausola, in conformità della predetta decisione del Collegio di Coordinamento, deve reputarsi nulla in quanto contraria alla norma imperativa posta dall'art. 125 *sexies* TUB là dove esclude la rimborsabilità delle spese di istruttoria e della commissione di intermediazione.

Le spese di istruttoria e la commissione intermediario hanno natura *up front* perché concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto. Quest'ultima, in particolare, in conformità dei più recenti orientamenti condivisi da tutti i Collegi, i quali hanno ritenuto che la commissione d'intermediazione soggiace ai criteri di ripetibilità stabiliti dal Collegio di coordinamento n. 26525/2019, cit. anche quando corrisposta a un mediatore creditizio.

Come statuito dal Collegio di Coordinamento, il criterio per la riduzione dei costi *up front*, in mancanza di una diversa previsione pattizia comunque fondata su di un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi permane il criterio del *pro rata temporis*. Nel caso posto a base della decisione n. 26525/2019, il Collegio di Coordinamento ha reputato che il criterio per quantificare la quota ripetibile di costi *up front* debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi che costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio condivide il criterio applicato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione della quota dei costi *up front* in proporzione alla quota di interessi corrispettivi che, previsti nel piano di ammortamento, non sono maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento. Pertanto, la domanda restitutoria per le voci di costo *up front* deve essere accolta nella misura di euro 2.442,34 per le commissioni di



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

intermediazione e euro 605,74 per le spese di istruttoria, il tutto per complessivi euro 3.048,08.

Pertanto, il ricorrente ha diritto alla restituzione di euro 3.048,08, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 3.048,08, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO